

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA O CONSULENZA. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 69 del 24.06.2010
trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 25.06.2010

Nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo il Capo X, è aggiunto il seguente Capo XI:

Capo XI

Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi del Titolo III Capo I e II del Codice Civile e dall'art. 409, comma 1 n. 3) del Codice di Procedura Civile nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Il presente Regolamento definisce i limiti, i criteri e le procedure da verificarsi e da adottarsi preventivamente al conferimento, esclusivamente in favore di persona fisica, di:
 - incarichi esterni professionali a soggetti esercenti attività attinenti ad ambiti professionali protetti ovvero a soggetti esercenti abitualmente attività attinenti ad ambiti professionali non protetti;
 - incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi esterni di collaborazione occasionale;aventi ad oggetto l'esecuzione di una prestazione d'opera ex art. 2222 ss. del Codice Civile ovvero avente ad oggetto un servizio o una prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 ss. del Codice Civile, in attuazione ed in conformità:
 - delle previsioni di cui ai commi 6, 6bis, 6ter dell'art. 7 e dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente mediante incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per prestazioni altamente qualificate ovvero mediante collaboratori esterni o soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza;
 - della previsione di cui all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, mediante collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
3. Ai fini del presente Regolamento, il contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, si distingue dall'incarico professionale, a prescindere dalla titolarità o meno di partita I.V.A. della persona fisica incaricanda, in quanto non comprendente prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata abitualmente dal soggetto incaricato o comunque di una data professione disciplinata dalla legge e si caratterizza per il rapporto di collaborazione e di coordinamento con il committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale d'interesse dell'Ente committente e per il carattere continuativo della prestazione in relazione alla durata prefissata, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione finale o periodica prestabilita.

Approvato con delibera Giunta Unione n. 69/2010

4. Gli incarichi di cui al precedente comma 2 sono collocati all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogati limitatamente al completamento dell'attività avviata.

Art. 2

Principi generali

1. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, privilegia l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse professionali interne.
2. L'Amministrazione al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle professionalità interne all'Ente, promuove adeguata formazione professionale e ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse Strutture per favorire l'apporto tecnico, giuridico e amministrativo del proprio personale, ancorché appartenente a diverse Strutture e/o Servizi.
3. L'Amministrazione promuove, inoltre, ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli, l'Unione stessa e l'A.S.P. "G. Gasparini" di Vignola, al fine di valorizzare le professionalità interne in essi presenti.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono comunque essere attribuiti ove:
 - trattasi di ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, cessati volontariamente dal servizio con diritto all'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti per pensionamento siccome individuati e nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 1, della L. 724/1994;
 - non siano in possesso, ai sensi dell'art. 52, comma 67 – periodo II della L. n. 448/2001, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso l'Ente incaricante;
 - abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
 - non siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della L. n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del DPR n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;
5. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e a obiettivi e progetti specifici e determinati.
6. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

Art. 3

Ambiti di applicazione del Codice sugli Appalti e del Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia con prevalenza sul presente Regolamento.

1. Ai fini del contemperamento della disciplina recata dalle speciali fonti normative elencate all'art. 1 del presente Regolamento con la disciplina generale recata dal D.Lgs. 163/2006 e

Approvato con delibera Giunta Unione n. 69/2010

delle Direttive dettate dalla Comunità Europea in materia di appalti di servizi resi da persona fisica, si procede in conformità della generale e prevalente normazione recata dal cit. D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 125 dello stesso D.Lgs. 163/2006, allorché ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) riconducibilità dello status giuridico della persona fisica, da incaricarsi per la prestazione d'opera, alla specie dell'imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 2083 c.c., o comunque di operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, da intendersi quest'ultima ricorrente esclusivamente nel soggetto che agisce ordinariamente sul mercato ponendosi in competizione con altri operatori, a prescindere dal possesso della partita IVA;
 - b) ravvisabilità nel risultato/oggetto finale della prestazione delle caratteristiche di un'opera e/o di un servizio/prodotto finito idonea/o a realizzare direttamente *ex se* il pubblico interesse perseguito dalla P.A.: il risultato/prodotto finale deve avere una rilevanza esterna alla P.A. immediatamente e totalmente integrante l'azione amministrativa della P.A. ovvero anche una rilevanza solo interna, endoprocedimentale, rispetto alla finale azione amministrativa della P.A., ma esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - c) riconducibilità della prestazione eroganda a una delle tipologie di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs. 163/2006.
2. La sussistenza o insussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 deve risultare analiticamente accertata, motivata ed espressa nella determinazione a contrarre *ex art.* 192 del D.Lgs. 267/2000, da cui trae origine, rispettivamente, la procedura di incarico secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia dei servizi ovvero secondo le disposizioni normative di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. L'Amministrazione preliminarmente riscontra in concreto, attraverso comunicazione scritta resa da ciascun Responsabile di Struttura, la carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, di figura professionale, incardinata nell'organico dell'Ente, idonea allo svolgimento dell'attività da incaricare. Il Responsabile della Struttura competente, con propria determinazione, dà atto in modo chiaro e argomentato dell'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico, nonché l'iter logico-procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'attivazione del procedimento di affidamento di incarico esterno.
2. L'Amministrazione, riscontrata la carenza di cui al precedente comma, può attivare, a tempo determinato e per attività non ordinarie, collaborazioni professionali esterne ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente), che operano da almeno un anno nel settore di interesse, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando preventivamente nel disciplinare d'incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. L'incarico conferito deve rispondere ai compiti istituzionali dell'Ente o alla programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell'art. 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, oltre che ad una reale e indifferibile necessità dell'amministrazione.

Approvato con delibera Giunta Unione n. 69/2010

4. L'Amministrazione, nei limiti dei compiti istituzionali o della programmazione approvata dal Consiglio e nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, verifica preventivamente che non vi sia totale o parziale coincidenza tra l'oggetto degli incarichi che intende conferire con eventuali incarichi già conferiti dai Comuni ad essa aderenti.
5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'Amministrazione procede alla selezione di esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedura comparativa, con specifici avvisi, pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:
 - oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - durata;
 - compenso previsto;
 - professionalità e il titolo richiesto;
 - criteri, certi e trasparenti, di valutazione del *curriculum*, in osservanza ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.
2. L'amministrazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità dell'avviso pubblico diverse da quelle di cui al precedente comma.
3. In ogni caso l'apprezzamento del curriculum prodotto dall'aspirante dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o professionali ritenute significative ai fini dell'incarico da ricoprire.
4. L'avviso pubblico di procedura comparativa può prevedere, per l'analisi delle professionalità, colloqui di approfondimento.
5. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione giudicatrice, composta da tre esperti nominati dal Responsabile della Struttura incaricata. Detta Commissione redige un sintetico verbale della procedura di valutazione comparativa, da allegarsi alla determina dirigenziale di affidamento dell'incarico.
6. Il compenso all'incaricato deve, comunque, essere congruo rispetto ai valori di mercato, considerato il livello di specializzazione della prestazione da acquisirsi, e, ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile, la misura del compenso deve in ogni caso essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro professionale.

Art. 6

Presupposti per l'assegnazione diretta di incarichi professionali

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali a esperti esterni in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) in casi di particolare urgenza, connessi alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;

- b) quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
 - c) per incarichi conferiti a personale dipendente degli Enti di cui al precedente art. 2 comma 3;
 - d) per la realizzazione di attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - e) per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, del tutto autonoma che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
 - f) qualora la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa, precisando comunque che in tali ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate.
2. Gli atti relativi dovranno essere particolarmente motivati.

Art. 7 Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile della Struttura competente stipula con l'incaricato, individuato ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, apposito disciplinare, inteso come atto contrattuale, in cui sono specificati i reciproci obblighi, ed in particolare:
 - a. la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
 - b. la durata dell'incarico, prorogabile solo per motivi eccezionali e non preventivabili rimessi alla valutazione dell'Amministrazione;
 - c. le modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi del precedente art. 5, comma 5;
 - d. le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico in termini di puntuale e corretta esecuzione contrattuale;
 - e. le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione;
 - f. la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente.
2. Il Responsabile della Struttura competente ha l'obbligo di verificare l'esecuzione e il buon esito dell'incarico.
3. Nel disciplinare d'incarico sono stabiliti i termini per l'integrazione del risultato ovvero la riduzione proporzionale del corrispettivo ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente ovvero la possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, qualora i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto stabilito nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti.
4. Il disciplinare, approvato con la determinazione di affidamento dell'incarico, deve essere stipulato nella forma scritta.

Art. 8 Programma degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione avviene nell'ambito della programmazione di bilancio approvata dal Consiglio dell'Unione nel rispetto del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000.

Approvato con delibera Giunta Unione n. 69/2010

2. La spesa complessiva per incarichi esterni è per ogni esercizio quella desumibile dagli atti di bilancio approvati dal Consiglio. Il Servizio finanziario effettua il monitoraggio in corso di esercizio della spesa, al fine di assicurare il rispetto dei previsti limiti di spesa, informando il Direttore generale sull'andamento.
3. Nel P.E.G. è riportato l'elenco annuale degli incarichi e le autorizzazioni di spesa alle singole strutture direzionali in funzione dei programmi di attività e relativi obiettivi.
4. I contratti di incarico sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi e controllo successivo sulla gestione

1. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento, nei quali sia previsto un compenso, sono oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente.
2. I provvedimenti pubblicati devono essere completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.
3. La pubblicazione del provvedimento, corredato dei relativi allegati, di cui agli artt. 5, comma 5, e 7 comma 4, è effettuata da incaricato della Struttura Affari generali, che adempie a tale obbligo entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione, con data certa, dell'atto da parte della Struttura competente.
4. Il provvedimento di incarico permane pubblicato sul sito internet per un periodo di 5 anni.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, gli atti relativi a tutti agli incarichi, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, di importo superiore a € 5.000,00.